

## **Iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»**

### **Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)», presentata il 14 dicembre 2004;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)», presentata il 14 dicembre 2004, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
  1. Widmer Werner, Bruderhöflistrasse 48, 8203 Schaffhausen
  2. Peter Martin, Wängimattweg 14, 8142 Uitikon Waldegg
  3. Büschi Hans Ulrich, Hallerstrasse 39, 3012 Bern
  4. Potterat Thierry, Grand'Rue 30, 1446 Baulmes
  5. Auer Rolf C., Tecknauerstrasse 87, 4460 Gelterkinden
  6. Zeller Urs, Starenstrasse 37, 4103 Bottmingen
  7. Hauser Rudolf, Obriedenstrasse 10, 6463 Bürglen
  8. Rutz Verena, Stallikonstrasse 5a, 8903 Birmensdorf
  9. Seiler Roland, Badweg 10, 3302 Moosseedorf

<sup>1</sup> RS 161.1

<sup>2</sup> RS 161.11

<sup>3</sup> RS 311.0

10. Häfliger Franz, Schleifrain 22, 6247 Schötz
  11. Heinzer Urs, Rainweg 9, 6438 Ibach
  12. Vogler Hansruedi, Itiweg 6, 6072 Sachseln
  13. Denzler Bruno, Oberdorfstrasse 33, 8753 Mollis
  14. Zeberg Josef, Blickensdorferstrasse 8a, 6340 Baar
  15. Kilchör Pierre, imp. de la Gravonna 2, 1784 Courtepin
  16. Schepperle Hanspeter, Schöllenenstrasse 4, 4054 Basel
  17. Walser Heinrich, Sonnhalde 280, 9044 Wald
  18. Scherrer Rudolf, Wildbergstrasse 22, 9243 Jonschwil
  19. Paravicini Peter, 7745 Li Curt
  20. Bolliger Adolf, Landstrasse 26, 5422 Oberehrendingen
  21. Marolf Jürg, Deucherstrasse 2, 8590 Romanshorn
  22. Guignard Florence, Le Borget, 1377 Oulens-sous-Echallens
  23. Felley Léo, rue Gottefrey 14, 1904 Saxon
  24. Giroud Laurent, ch. des Etroits 34, 2087 Cornaux
  25. Perrinjaquet Jean-Philippe, Rochettes 38, 2012 Auvernier
  26. Prevedello Maxime, Bernex-en-Combes 9, 1233 Bernex
  27. Solcà Silvano, Hauptstrasse 24, 2575 Gerolfingen
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Federazione Svizzera di pesca, casella postale 8218, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 4 gennaio 2005.

21 dicembre 2004

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Iniziativa popolare federale**  
**«Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»**

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

*Art. 76a* Rinaturazione delle acque (*nuovo*)

<sup>1</sup> I Cantoni promuovono la rinaturazione delle acque pubbliche e delle rispettive aree circostanti. In particolare, provvedono immediatamente al finanziamento e alla rapida esecuzione del risanamento dei corsi d'acqua sostanzialmente influenzati dai prelievi d'acqua, nonché al ristabilimento dell'equilibrio naturale delle acque toccate dall'esecuzione di lavori. Ordinano misure per il ripristino del bilancio dei detriti fluviali nonché per la diminuzione degli effetti nocivi dovuti alle repentine oscillazioni degli afflussi e dei deflussi.

<sup>2</sup> Ogni Cantone istituisce un fondo per la rinaturazione destinato al finanziamento delle misure i cui costi non possono essere addebitati a coloro che li causano.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni rilasciano decisioni impugnabili in merito a domande per l'adozione di misure ai sensi del capoverso 1 presentate da organizzazioni direttamente interessate oppure da organizzazioni nazionali per la pesca, la protezione della natura o dell'ambiente.

<sup>4</sup> La Confederazione emana le disposizioni necessarie.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 6 (nuovo)*

*6. Disposizione transitoria dell'art. 76a (Rinaturazione delle acque)*

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali, ma nell'anno successivo l'accettazione dell'articolo 76a, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

